



12338/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO
E ISTITUTI
AFFINI

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 2047/2013

Rep.

CJ

Con. 12338

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2047-2013 proposto da:

TIZIANA LUCIANA

in

proprio e in qualità di (già) legale rappresentante nonché titolare della
ditta individuale La Marchigiana di

o;

- *ricorrente* -

contro

COFACE S.A. (succeduta alla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA per atto di fusione per incorporazione) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato

2899
14



FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato : _____ a

;

- controricorrente -

nonchè contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA DITTA LA
MARCHIGIANA DI TIZIANA,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI ANCONA,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 756/2012 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA del 23.10.2012, depositata il 22/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Carlo Totino (per delega avv.
Antonino di Renzo Mannino) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l'Avvocato Filippo _____ che si riporta
agli scritti.

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 2047/13 proposto da
Tiziana Luciana quale titolare della ditta La Marchigiana
di Tiziana + 3 nei confronti del Fallimento ditta La
Marchigiana di il consigliere relatore ha depositato ai
sensi dell'art 380 cpc la relazione che segue.

*“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.*

*Tiziana , nella qualità, ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di cinque motivi avverso la sentenza
della Corte d'appello di Ancona n. 756/12 con cui veniva
respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza
n. 64/12 emessa dal tribunale di Ancona che ne aveva dichiarato
il fallimento*

Il fallimento ha resistito con controricorso.

*Con il primo ed il terzo motivo la ricorrente lamenta , sotto il
profilo dell'omessa ed insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia e dell'omesso esame di un punto*

decisivo per il giudizio, la decisione della impugnata sentenza di concedere una reiterata rimessione in termini per il rinnovo della notifiche .

Con il secondo motivo di ricorso lamenta , sempre sotto il profilo dell' omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e dell'omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ,il vizio della sentenza in relazione alla questione della cancellazione della causa dal ruolo per il mancato perfezionamento nel termine concesso della seconda notifica alla fallenda.

Con il quarto motivo contesta sotto il profilo della violazione di legge la decisione laddove non ha ritenuto che l'impresa avesse cessato la propria attività da oltre un anno.

Con il quinto motivo contesta, sempre sotto il profilo dell' omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e dell'omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, il riconoscimento dello stato d'insolvenza.



Il primo ed il terzo motivo appaiono manifestamente infondati ed il primo è altresì parzialmente inammissibile per l'aspetto che di seguito si dirà .

La Corte d'appello ha motivato in ordine al contestato rinnovo delle notifiche osservando che le doglianze in proposito erano infondate. Nessuna omessa motivazione si rinviene quindi sul punto.

Per quanto concerne poi l'insufficienza della motivazione si osserva che essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 22.12.12 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l'art 360 n. 5 cpc ,come modificato dall'art 54 comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo dell' insufficienza di motivazione devono ritenersi inammissibili.

Nel merito , la decisione appare del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che per effetto



delle modifiche all'art. 15 della legge fall. introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio. Pertanto, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte.(Cass 22926/09).

Del tutto correttamente quindi il Tribunale ha provveduto a disporre il rinnovo della notifica alla debitrice finchè questa non si è perfezionata ai sensi dell'art 143 cpc, come accertato dalla sentenza impugnata e non contestato dalla ricorrente.



Il secondo motivo , proposto sotto il profilo del vizio motivazionale, è inammissibile alla luce di quanto si è dianzi detto.

La Corte d'appello ha infatti preso in esame la questione dedotta e l'ha disattesa ritenendo legittime le proroghe concesse in tal modo escludendo l'obbligo di disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Non ricorre quindi il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia che è l'unico suscettibile di essere preso in esame in questa sede in base alla citata nuova formulazione dell'art 365 n. 5 cpc dianzi rammentata .

Per il resto, nessuna censura di violazione di legge risulta proposta sul punto, onde nulla deve dirsi in proposito.

Inammissibile, oltre che manifestamente infondato, è il quarto motivo.

La Corte d'appello ha rilevato che la cancellazione della ditta era avvenuta dal registro delle imprese in data 31.12.11 mentre la sentenza di fallimento era intervenuta il 21.5.12 e, cioè, entro



l'anno. Ha poi ulteriormente rilevato che la società annotava fatture ancora alla data del 31.5.12.

Tale motivazione è del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. (Cass 8033/12 Cass 18618/06) .

La giurisprudenza in esame esclude che in caso di iscrizione nel registro delle imprese possa darsi rilevanza ad una cessazione in data anteriore alla cancellazione mentre assume rilevanza la continuazione successiva a tale data nel senso che in tal caso il termine annuale decorre dalla data di effettiva cessazione dell'attività continuata.

E' quanto avvenuto nel caso di specie.



La Corte d'appello ha accertato la data del 31.5.12 come effettiva cessazione dell'attività e tale circostanza non risulta specificatamente contestata nel motivo in esame.

Il quinto motivo ,con cui si contesta la sussistenza dello stato d'insolvenza, è inammissibile.

Lo stesso è infatti del tutto generico e non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sulla rilevanza dell'ingente credito di 120 mila euro azionato dal creditore per la garanzia prestata all'Agenzia delle entrate e per la richiesta di rateizzazione avanzata presso la detta Agenzia.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc .

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 18.12.13

Il Cons relatore"



Considerato:

che erroneamente nella relazione si è dato atto che il fallimento di era costituito in giudizio mentre ad essersi costituita è stata la Coface ass.ni;


che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato con della ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate come da dispositivo


PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Coface comp. ass.ni spa liquidate in euro 4000,00 oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Roma 26.3.14

Il Presidente


Il Funzionario
Dott.ssa Anna PANTALEO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 3 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziaro
Dott.ssa PANTALEO
